


Le procedure di affidamento diretto di servizi e forniture inferiori a 150mila euro



The slide features several decorative circles in a light purple color. There are two solid circles at the bottom left, two solid circles at the top right, and one hollow circle at the top left. The text is centered over these circles.

Bolzano, 24 maggio 2023




Indice argomenti

- Le modalità di acquisto:
Verifiche preliminari in tema di spending review
- Indagini di mercato
- Principio di rotazione
- Preventivi e proposte:
comparazione
- Determina di affidamento
- Affidamento tramite portale o tramite “ODA e RDO” o off-line
- Verifica dei requisiti
- Stipula del contratto
- Obblighi di trasparenza e pubblicità
- Modulistica




**Riferimenti
normativi
fino al
30.06.2023!**

- Lp. 16/2015
- D.lgs 50/2016
- Legge 120/2020 (DL semplificazioni 76/2020)
- Legge 108/2021 in tema di PNRR



Riferimenti normativi

dal
01.07.2023!



- L.p. 16/2015, in corso iter approvazione del disegno di legge per la modifica della disciplina locale.
- Dlgs 36/2023 „nuovo codice appalti“ in vigore dal 1 aprile 2023 ma le cui disposizioni troveranno efficacia dal 1 luglio 2023
- Legge 108/2021 in materia di PNRR.

Fonti normative e regolatorie di rilevanza provinciale:

-
- **Linea guida provinciale DPG n. 132/2020 „linea guida in materia di affidamenti diretti“ (*)**
 - Vademecum informativo per gli affidamenti diretti infra 150mila euro (*)
 - (*) in corso di rielaborazione!!

Legge 120/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

- **Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**
- 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, recante Codice dei contratti pubblici, **si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023**. In tali casi, **salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento**, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). **Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.**
- (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021)

Legge 120/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

- 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e **per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro**. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
 - (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)
 -

Legge 120/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

-
- 5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

L'affidamento diretto ai sensi del dlgs 36/2023

- **Art. 50. (Procedure per l'affidamento)**
- 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;




LP 16/2015

- **Modifiche introdotte dalla L.p. 3/2019 di modifica della L.p. 16/2015 „Disposizioni sugli appalti pubblici“: [LP 16 2015 aggiornata LP 3 2019.pdf](#)**
- **Art. 26, comma 2:** Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto.
- **Art. 26, comma 3:** Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.
- **Art. 26, comma 4:** Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.
- **NB: l'art. 26 comma 4 è oggetto di modifica in corso di approvazione con soglia ridotta a 140mila euro!!!!**

Art. 26 Ip 16/2015 in corso di modifica

- *Art. 26*

- *Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti*
- *1. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità:*
 - *a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;*
 - *b) affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;*




LP 16/2015

- **Art. 32, comma 1**, estratto:


Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. (...)

Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l'Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell'operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione.




LP 15/2016

- **Art. 32, comma 2:** Per le procedure di gara relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall'articolo 38, comma 2, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa



LP 16/2015

- **Art. 36, comma 1:** al fine di sgravare da oneri inutili gli operatori economici, viene precisato che **per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro non è necessaria la garanzia definitiva, senza obblighi motivazionali.**
- «La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ed è pari al due per cento dell'importo contrattuale. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della garanzia sino all'uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del cinque per cento dell'importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. **Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia.**»



Aspetti procedurali

- Nomina del RUP e progetto
- Verifiche preliminari: Spending review; CAM
- Indagini di mercato
- Prenotazione di spesa
- Estrazione del CIG
- Determina di affidamento
- Affidamento tramite portale o tramite “ODA e RDO” o off-line
- Verifica requisiti: Controlli (a campione) sui requisiti di partecipazione
- Stipula del contratto
- Obblighi di trasparenza e pubblicità








Nomina RUP art 6 l.p. 16/2015 oggi vigente!!!

- Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, **il dirigente competente in materia, o un funzionario da esso designato**, assume **le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti** (art. 6, comma 6, l.p. 17/1993).
- Nel caso in cui il dirigente intenda procedere alla nomina del RUP, questa **deve essere effettuata al più tardi contestualmente alla decisione di acquisire beni o servizi**.
- Il RUP deve essere individuato tra i dipendenti in organico ed in possesso della **necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione** ovvero qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al supporto tecnico (art. 6, comma 3, l.p. 16/2015).






Nomina RUP a seguito della prossima modifica art. 6

- *1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge.*




- **2. Le stazioni appaltanti nominano il/la RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo/alla medesima affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del/della RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza sono tenute. **L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del/della RUP nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal/dalla responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.****






- *6. Ferma restando l'unicità del/della RUP, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un/una responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un/una responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del/della RUP.*



Nomina RUP

- **La Delibera della Giunta Provinciale del 03.03.2020, n. 132 – Linea guida in materia di affidamenti diretti fa salva la facoltà in capo a ciascuna stazione appaltante di definire con l'adozione di un proprio regolamento interno i criteri per individuare e nominare un RUP anche per più affidamenti rientranti nella medesima categoria merceologica e/o di importo:**
- **1) Individuazione e nomina del RUP**
- **Visto l'art. 6 comma 2 della L.P. n. 16/2015 secondo cui “*Il/la responsabile del procedimento deve essere unico/unica per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico*”, si riconosce la facoltà in capo a ciascuna stazione appaltante di definire con l'adozione di un proprio regolamento interno di contabilità ovvero altro regolamento contenente specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, di seguito solo regolamento interno, i criteri per individuare e nominare un RUP anche per più affidamenti rientranti nella medesima categoria merceologica e/o fascia di importo.**



IL RUP

- Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.
- Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.



Art. 42. Conflitto di interesse

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.



Art. 42. Conflitto di interesse

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 16. (Conflitto di interessi) dlgs 36/2023

- 1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
- 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
- 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
- 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Documentazione tecnica semplificata (relazione progettuale) per forniture e servizi

- **La Delibera della Giunta Provinciale del 03.03.2020, n. 132 – Linea guida in materia di affidamenti diretti prevede che:**
- **Al fine di definire i contenuti minimi dell'affidamento (oggetto della prestazione richiesta, importo, caratteristiche tecniche e prestazionali) il RUP per gli affidamenti di importo compresi tra 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro predispone apposito documento/relazione avente contenuto semplificato. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di definire, con proprio regolamento interno, appositi criteri per stabilire in che termini garantire tale adempimento preparatorio allo svolgimento della procedura di affidamento.**
- **Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il RUP ha facoltà di predisporre la richiamata documentazione tecnica semplificata.**



VERIFICHE PRELIMINARI: CAM

- L'art. 34 D.lgs. 50/16 (*) prevede l'obbligo per le stazioni appaltante di predisporre la documentazione progettuale (relazione progettuale), tenendo conto delle **specifiche tecniche di base del prodotto e/o servizio e delle condizioni contrattuali** da rispettare nell'esecuzione del contratto contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- Visto quanto previsto ai sensi dell'art. **35, comma 5, l.p. 16/2015** e qualora la prestazione ricada nelle categorie di affidamenti oggetto dei criteri ambientali minimi, è possibile derogare agli stessi nei limiti derivanti da ragioni tecniche o di mercato da motivare e giustificare in apposita relazione da parte del RUP.
- L'elenco dei CAM in vigore è rinvenibile in: <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi>.
- (*) art. 57 comma 2 dlgs 36/2023!!!!

VERIFICHE PRELIMINARI: SPENDING REVIEW


- La disciplina in materia di “spending review” è contenuta a livello provinciale **nell’art. 21-ter della L.P. 1/2002** (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici), inserito dall’art. 10, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15 e nella **circolare in materia “Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e Legge 29 gennaio 2002, n. 01”** è rinvenibile al link:
http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/Documenti_informativi.asp
- La normativa prevede una serie di obblighi in capo alla amministrazione aggiudicatrice, **la cui violazione comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa** (art. 21-ter comma 3 L.P. 1/2002).

Art. 21-ter Legge 29 gennaio 2002, n. 1, introdotto dall'art. 10 Legge 12 luglio 2016, n. 15 (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici):

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.
2. Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.
3. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.
4. Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.

5. L'ACP procede all'elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall'ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall'ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

Nei casi non contemplati nell'articolo sopracitato, ossia per le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, restano applicabili le norme della spending review statale riportate in allegato al vademecum.



NEL SOTTO SOGLIA UE

Se **esiste** una convenzione – quadro stipulata da ACP la SA può:

(sempre nel rispetto, dei parametri di prezzo-qualità ovvero “benchmarking” fissati nelle convenzioni – quadro di ACP **o in assenza di quelli previsti nelle convenzioni-quadro di Consip**)


1. **ADERIRE** alle convenzioni-quadro stipulate da ACP, ove esistenti ed **ove adeguate** (ad es.: per caratteristiche tecniche e quantità) **ai beni ed ai servizi da acquistare attraverso affidamento diretto** (si tratta di una facoltà non di un obbligo);
2. **OVVERO**, salvo nel caso di affidamenti offline diretti inferiori a 40.000 euro, **procedere all'affidamento attraverso mercato elettronico provinciale (MEPAB);**
3. **OVVERO**, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, procedere all'affidamento attraverso **sistema telematico provinciale** (portale bandi-altoadige);
4. **OVVERO**, nel **caso di affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro**, procedere mediante **procedure non telematiche**, cioè la procedura ex art. 38 comma 2 l.p. 16/2015 (fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza);

Se **non esiste** una convenzione – quadro stipulata da ACP la SA può:

(sempre nel rispetto, dei parametri di prezzo-qualità ovvero “benchmarking” fissati nelle convenzioni – quadro di ACP **o in assenza di quelli previsti nelle convenzioni-quadro di Consip**)

1. procedere all'affidamento attraverso mercato elettronico provinciale **(MEPAB)**;
2. **OVVERO**, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, procedere all'affidamento attraverso sistema telematico provinciale (portale bandi-altoadige);
3. **OVVERO**, nel caso di affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro, procedere mediante procedure non telematiche, cioè procedura ex art. 38 comma 2 l.p. 16/2015, (fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza).

Si consiglia di **comprovare l'avvenuta verifica di convenzioni** attive e dei prezzi di riferimento (es. mediante “screenshot” datati). La violazione degli obblighi (p.es. rispetto dei parametri di prezzo-qualità, così detti “benchmarking” **convenzioni – quadro di ACP o in assenza di quelli previsti nelle convenzioni – quadro di Consip**) comporta in ogni caso la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa (art. 21-ter comma 3 l.p. 1/2002).




Indagini di mercato

- In via generale, l'indagine è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali operatori economici interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate. Questa indagine ha lo scopo di individuare l'operatore economico ovvero la platea dei potenziali affidatari in grado di meglio soddisfare le esigenze della stazione appaltante, nonché di acquisire informazioni, dati e, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e senza l'osservanza di alcuna formalità.
- **Linea guida DGP 132/2020 punto 3):**
- **Premessa la corretta definizione della procedura di affidamento in ragione dell'esatto computo del valore stimato dell'affidamento ai sensi dell'art. 16 L.P. n. 16/2015 al fine di applicare la disciplina in tema di affidamenti diretti inferiori a 150.000 euro (FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020!!!) le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, anche in considerazione dell'importo e complessità dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità e nel rispetto del principio di rotazione.**

L'indagine di mercato si può espletare nelle seguenti e alternative modalità operative, attraverso:

- consultazione elenco telematico (di cui all'art. 27 l.p. 16/2015);
- consultazione dell'indirizzario provinciale;
- consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB;
- avviso per la manifestazione di interesse, **effettuabile anche in modalità on line tramite la piattaforma telematica [https://www.bandi-altoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/buyer/Manuale Indagine di mercato CDC.pdf](https://www.bandi-altoadige.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/buyer/Manuale_Indagine_di_mercato_CDC.pdf)**
- altro (es: ricerche su internet).



Principio di rotazione

- Le stazioni appaltanti, in ossequio ai principi di libera concorrenza e di non discriminazione, sono tenute al rispetto del principio di rotazione al fine di evitare, tra le varie, che si creino legami basati sulla consuetudine e non su criteri oggettivi di mercato.
- **La Delibera della Giunta Provinciale del 03.03.2020, n. 132 – Linea guida in materia di affidamenti diretti:**
- **Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nel medesimo oggetto di servizi, forniture o categoria di lavori.**
- **L'ente aggiudicatore può con proprio regolamento disciplinare nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e tutela della concorrenza, misure che garantiscono il rispetto del principio di rotazione, regolando l'arco temporale di riferimento e le eventuali condizioni di deroga (a titolo esemplificativo: la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia).**

- La rotazione non si applica secondo la linea guida DGP 132/2020:
- laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- **in casi eccezionali debitamente e adeguatamente motivati in apposita relazione da parte del RUP;**
 - **a titolo esemplificativo la motivazione può tenere conto:**
- della particolare struttura del mercato e dell'effettiva assenza di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;
- dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti) dlgs 36/2023

- 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
- 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
- 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.



Richiesta di preventivi:

- La stazione appaltante, successivamente alle verifiche di cui ai punti precedenti, procederà con la richiesta di uno o più preventivi agli operatori economici individuati e ritenuti idonei allo svolgimento della commessa.
- Per operatori economici ritenuti **idonei** si vuole intendere, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, anche dell'iscrizione alla CCIAA per attività principale inerente l'oggetto dell'affidamento (per gli OE iscritti nell'elenco telematico provinciale il possesso dei requisiti speciali - v. forniture o servizi analoghi - è condizione necessaria).
- **N.B.: nel caso di procedure completamente off-line e con OE non presenti nell'elenco telematico provinciale con riguardo ai requisiti speciali si applica l'art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020: «... l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento»**

INDICAZIONI SULLA CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:

- **Preventivi negli affidamenti diretti inferiori a 139.000,00 euro:** pur tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 1 comma 2 Legge 120/2020, il confronto tra preventivi rappresenta e permane una *best practice* per le SA;
- **Preventivi negli affidamenti diretti tra 139.000,00 euro ed inferiori a 150.000,00 euro:** confronto tra più operatori: obbligo per le stazioni appaltanti di procurarsi almeno tre preventivi (art. 26 comma 4 l.p. 16/2015).


Qualora arrivi un solo preventivo la stazione appaltante per verificare la congruità del prezzo offerto potrà ricorrere:

- alla comparazione dei listini di mercato;
- alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o in quanto compreso in una forcella di prezzi di affidamenti di medesime prestazioni effettuati da altre amministrazioni (reperibili online, o dai siti dell'amministrazione trasparente);
- all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

- 
- **La valutazione comparativa dei preventivi:**
 - Può riguardare non solo aspetti di natura economica, ma anche qualitativo-prestazionali.
 - Nel caso di prestazioni standard, il cui unico elemento di comparazione é il prezzo, il criterio di selezione sará quello del prezzo piú basso.

Determina di affidamento:

- L'affidamento diretto all'operatore economico selezionato avviene con la determina di affidamento (in formato semplificato ai sensi dell'art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016) ovvero atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante e contenente almeno i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - l'affidatario;
 - le ragioni della scelta dell'affidatario;
 - impegno di spesa.



La verifica dei requisiti di partecipazione:

La partecipazione alla procedura di affidamento equivale a dichiarazione sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 27, comma 1, l.p. 16/2015.

Si applica l'art. 32 della l.p. 16/2015.

Sul sito dell'ACP, al seguente link, è stata pubblicata una tabella riepilogativa per la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016:


<http://www.provinz.bz.it/acp/925.asp>

- La verifica dei requisiti di partecipazione nelle procedure infra 150.000 euro:
- Nelle procedure di affidamenti fino a 150.000,00 euro effettuate con l'utilizzo degli strumenti elettronici di cui all'art. 32 comma 1 l.p. 16/2015, le stazioni appaltanti sono esonerate dall'obbligo di verificare i requisiti di partecipazione.
- L'Agenzia per i contratti pubblici effettua i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti iscritti ai Bandi del MEPAB e/o all'elenco telematico, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento.
- In caso di fondato dubbio, le stazioni appaltanti possono svolgere controlli sul possesso da parte dell'operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati.
- In ogni caso non oltre la stipula del contratto (quindi ove possibile già in fase di caricamento dell'offerta sul sistema telematico), l'operatore economico sarà tenuto a rendere apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione.

- **La verifica dei requisiti di partecipazione negli affidamenti diretti off-line inferiori a 40.000,00 euro, secondo la linea guida DGP n. 132/2020 punto n. 4):**
- Nelle procedure di affidamenti inferiori a 40.000,00 euro effettuate senza l'utilizzo di strumenti elettronici, ai sensi dell'art. 32, comma 2, l.p. 16/2016 le stazioni appaltanti effettuano i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei contratti stipulati.

La verifica dei requisiti di partecipazione negli affidamenti diretti off-line inferiori a 40.000,00 euro, secondo la linea guida DGP n. 132/2020 punto n. 4):

- Con riferimento alle verifiche degli affidatari individuati in base al campione rappresentativo, **le stazioni appaltanti hanno, inoltre, facoltà** di ricorrere alle seguenti ulteriori semplificazioni procedurali per le procedure off-line infra 40.000 euro:
- a) per affidamenti di lavori, forniture o servizi **inferiore a 20mila euro**, la stazione appaltante procede alla verifica del DURC, alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali eventualmente previsti, alla verifica dell'idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016, nonché idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività (es. iscrizione alla white list);
- b) per affidamenti di lavori, forniture o servizi di importo **pari o superiore a 20.000 euro ed inferiore a 40.000 euro**, la stazione appaltante procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali eventualmente previsti, alla verifica circa l'idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 nonché idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività (es. iscrizione alla white list).

- 
- La stipula del contratto:

- **Inserire nel contratto apposita clausola risolutiva espressa!!:**

“Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell’ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’ente stesso rilevi ai sensi dell’articolo 32 della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, che l’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.”

- **Forma: secondo la disciplina di cui all'art. 37 LP 16/2015:**

„Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.” Per gli affidamenti in oggetto si indica di procedere in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza!!

→ Per affidamenti diretti con importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia (art. 36 l.p. 16/2015).

CLAUSOLA SOCIALE: LEGGE 120/2020

- Art. 8 comma 5: «Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
-
- 0a-bis) **all'articolo 36, comma 1**, le parole: «Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: **«Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50»;**

- **Quindi anche negli affidamenti diretti per prestazioni ad alta intensità di manodopera trova applicazione l'obbligo di prevedere la clausola sociale di cui all'art. 50 del d.lgs 50/2016.**

- **Clausola sociale finalizzata a tutelare la stabilità occupazionale:**
- **«Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'affidatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.»**

Art. 57. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale) dlgs 36/2023

- 1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguarda il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.
- 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.








ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

- Art. 49, comma 3/ter, l.p. 16/2015: «Sul valore dei contratti d'appalto di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.» **oggetto di abrogazione in sede ddl modifica lp 16/2015**
- Art. 35, comma 18, d.lgs 50/2016!!!: **per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell'anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30%** (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. XX del 2022) **fino al 30.06.2023**

L'anticipazione del prezzo

- Art. 125. (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo)
- 1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La
- garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



- **Articolo 33 Allegato II.14. Esclusione dall'anticipazione del prezzo.**
- **1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.**

PNRR: Legge 108/2021 e linea guida PNRR

- PUBBLICAZIONE DECRETO 7 DICEMBRE 2021 SULLE LINEE GUIDA PER FAVORIRE LA PARI OPPORTUNITA' DI GENERE E GENERAZIONALI, NONCHE' L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' NEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR E DEL PNC
- Il 31.12.2021 è stato pubblicato il decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Pari opportunità concernente l'oggetto.
- L'art. 1 stabilisce che sono state adottate ai sensi dell'art. 47 comma 8 le linee guida di cui all'art 47 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021.

PNRR: Legge 108/2021 e linea guida PNRR

- AMBITO DI APPLICAZIONE

- Le misure di incentivazione e di tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, nonché quelle per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui alle presenti linee guida si applicano a tutte le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
- L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 deve considerarsi, pertanto, generalizzata e riferibile a tutti i contratti pubblici del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

PNRR: Legge 108/2021 e linea guida PNRR

- Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle procedure di gara e ai contratti PNRR e PNC senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni nei bandi di gara.
- In particolare, sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:
 - a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);
 - b) la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);
 - c) la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47 comma 3-bis).

Le procedure di affidamento diretto di servizi e forniture inferiori a 150mila euro alla luce della recente normativa provinciale

- **Modelli e formulari:**

Modello determina di affidamento

Modello richiesta di preventivo e riscontro (fatta salva la modalità telematica)

Schema lettera di incarico

Modello avviso indagine di mercato e manifestazione di interesse (fatta salva la modalità telematica)

Modello pubblicazione esito dell'indagine di mercato

Allegato A1 - dichiarazione semplificata art. 80 D.lgs. 50/2016

- La documentazione è disponibile presso il link:

<http://www.provincia.bz.it/acp/Modulistica,documenti.asp> e <https://www.bandialtoadige.it/buyer-section/documentation-instruction>.



GRAZIE DELL'ATTENZIONE